

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2850

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(TAJANI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(GIORGETTI)

E CON IL MINISTRO DELLA CULTURA

(GIULI)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Popolare Cinese, con Allegato, fatto a Pechino il 2 febbraio 2026

Presentato il 19 marzo 2026

ONOREVOLI DEPUTATI ! — L'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Popolare Cinese, con Allegato, fatto a Pechino il 2 febbraio 2026, costituisce un quadro normativo basilare e uno strumento d'incentivo per i produttori italiani e cinesi nella progettazione e realizzazione di opere cinematografiche in regime di coproduzione.

La promozione della cinematografia italiana all'estero rientra tra i compiti istituzionali del Governo italiano attinenti al cinema. Nell'attuazione di tale compito, la cooperazione cinematografica con la Cina, una delle maggiori potenze internazionali, contribuisce a sviluppare le relazioni culturali tra i due Paesi, non senza significative conseguenze economiche.

I rapporti cinematografici tra l'Italia e la Cina non sono al momento disciplinati da una specifica normativa. Un precedente accordo bilaterale di coproduzione cinematografica tra i due Stati, firmato a Pechino il 4 dicembre 2004, ratificato ai sensi della legge 25 settembre 2012, n. 173, ed entrato in vigore il 17 aprile 2013, ha cessato i suoi effetti il 17 aprile 2021 secondo quanto previsto dall'articolo 17 dell'accordo medesimo.

Nel 2026 le Parti hanno sottoscritto il nuovo Accordo al fine di rendere disponibile per i rispettivi produttori cinematografici uno strumento normativo d'incentivo alle coproduzioni cinematografiche a livello intercontinentale.

L'Accordo consente che le coproduzioni realizzate siano considerate opere nazionali dai rispettivi Paesi e possano fruire degli stessi benefici concessi alle opere nazionali.

La prima bozza di testo è stata elaborata dall'Italia, a seguito di un'approfondita valutazione svolta dalla Direzione generale cinema e audiovisivo del Ministero della cultura con l'Ufficio del consigliere diplomatico, dalla quale è emersa l'opportunità

di proporre alle Autorità cinesi la stipulazione di un nuovo accordo bilaterale in materia di coproduzione cinematografica. Il testo è stato successivamente riveduto e perfezionato, con il recepimento di alcune indicazioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il negoziato si è svolto in tempi brevi e non ha richiesto trattative prolungate.

Sebbene il precedente accordo italo-cinese contemplasse anche i *film* per la televisione e i *film* realizzati con tecnologia digitale, estendendosi quindi alle coproduzioni audiovisive, il testo del nuovo Accordo prende in considerazione unicamente le opere con destinazione cinematografica.

La restrizione del campo di applicazione alle opere destinate alle sale cinematografiche è dovuta unicamente ad un'esigenza della Parte cinese.

In attuazione del presente Accordo si procederà ad occasionali e limitati trasferimenti di dati personali, come previsto dall'articolo 17 dell'Accordo stesso, avvalendosi della deroga autorizzata per importanti motivi di interesse pubblico dall'articolo 49, paragrafo 1, lettera *d*), del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati), nell'ambito del capo 5, riguardante trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali.

Si segnala, infine, la possibilità di avvalersi della deroga di cui all'articolo 49, paragrafo 1, lettera *a*), del GDPR nel caso in cui l'interessato abbia esplicitamente acconsentito a limitati e occasionali trasferimenti di dati, dopo essere stato informato dei possibili rischi dovuti alla mancanza di una decisione di adeguatezza e di garanzie adeguate.

Si illustra, di seguito, il contenuto dell'Accordo, comprensivo dell'Allegato.

L'articolo 1 (*Definizioni*) definisce il significato di « coproduzione » e di « coproduttore ».

L'articolo 2 (*Autorità competenti*) individua le Autorità competenti, responsabili dell'applicazione dell'Accordo.

L'articolo 3 (*Riconoscimento di una coproduzione*):

assimila le coproduzioni realizzate ai sensi dell'Accordo alle opere nazionali con l'ammissione a fruire dei benefici previsti dalle legislazioni delle rispettive Parti in favore delle opere nazionali;

individua le procedure e le prerogative volte al riconoscimento della coproduzione;

dispone l'informazione reciproca tra le Autorità competenti in merito alle decisioni che vengono assunte.

L'articolo 4 (*Norme di procedura*) prevede le norme procedurali che regolamentano l'applicazione dell'Accordo, contenute nell'Allegato all'Accordo, e stabilisce le modalità da adottare per rendere efficaci eventuali modifiche da apportare all'Allegato.

L'articolo 5 (*Partecipazione*) individua, sulla base della nazionalità, gli autori, le figure tecnico-artistiche e gli altri lavoratori autorizzati a partecipare alla realizzazione delle coproduzioni, facendo menzione, per quanto riguarda l'Italia, dell'equiparazione dei cittadini degli Stati appartenenti allo Spazio economico europeo.

L'articolo 6 (*Riprese*) indica i luoghi ove realizzare le riprese, prendendo in considerazione sia i teatri di posa sia gli ambienti interni ed esterni reali.

L'articolo 7 (*Apporti dei coproduttori*) stabilisce le quote percentuali minima e massima degli apporti finanziari consentiti ai coproduttori, con possibilità di deroghe.

L'articolo 8 (*Proprietà e lingue*):

prende in esame la proprietà della matrice (*master*) originale della coproduzione realizzata;

precisa i laboratori dei quali è consentito avvalersi anche per le attività di doppiaggio e sottotitolazione;

individua le versioni linguistiche nelle quali devono essere realizzate le coproduzioni;

precisa i territori in cui è possibile eseguire il doppiaggio e la sottotitolazione delle opere realizzate.

L'articolo 9 (*Agevolazioni*):

prevede agevolazioni per l'ingresso e la permanenza nel territorio di entrambe le Parti in favore del personale tecnico-artistico che partecipa alla realizzazione della coproduzione;

prevede facilitazioni all'importazione temporanea e alla riesportazione dell'attrezzatura cinematografica necessaria per la realizzazione delle coproduzioni.

L'articolo 10 (*Identificazione delle coproduzioni*) dispone che ogni forma di diffusione di ciascuna coproduzione realizzata venga identificata quale « coproduzione italo-cinese » o « cinese-italiana ».

L'articolo 11 (*Festival internazionali*):

fissa i criteri per l'individuazione del coproduttore al quale spetta la presentazione della coproduzione realizzata ai festival internazionali;

limitatamente al coproduttore cinese, fissa il termine entro il quale lo stesso è tenuto ad informare la propria Autorità circa l'intenzione di presentare la coproduzione ad un festival.

L'articolo 12 (*Proventi*) fissa le condizioni inerenti alla ripartizione dei mercati e dei proventi.

L'articolo 13 (*Esportazione*) stabilisce le modalità da osservare nell'esportazione delle opere coprodotte.

L'articolo 14 (*Coproduzioni multilaterali*):

prevede la possibilità di realizzare coproduzioni multilaterali, ossia con Paesi

con cui l'Italia o la Cina siano legate da un accordo di coproduzione cinematografica;

individua le relative quote di partecipazione finanziaria.

L'articolo 15 (*Controllo e vigilanza*) affida alle Autorità competenti il compito di vigilare sull'applicazione dell'Accordo.

L'articolo 16 (*Autorizzazione per la pubblica proiezione*):

dispone che il riconoscimento di una coproduzione non vincoli le Autorità competenti ad autorizzare la proiezione in pubblico della coproduzione stessa;

dispone che la proiezione in pubblico di una coproduzione realizzata sia soggetta ad autorizzazione.

L'articolo 17 (*Obblighi delle Parti*):

richiama gli obblighi delle Parti derivanti dal diritto internazionale e, per quanto riguarda l'Italia, dalla sua appartenenza all'Unione europea;

dispone garanzie sulla protezione dei dati personali;

richiama gli obblighi delle Parti derivanti da altri accordi internazionali.

L'articolo 18 (*Risoluzione delle controversie*):

dispone che eventuali controversie tra le Parti sull'interpretazione o sull'applicazione dell'Accordo siano risolte amichevolmente;

in caso di controversie tra coproduttori, rinvia a quanto previsto al paragrafo 4, lettera l), dell'Allegato.

L'articolo 19 (*Disposizioni finali*):

disciplina l'entrata in vigore dell'Accordo;

regola la validità dell'Accordo e le modalità da osservare per l'eventuale recesso dall'Accordo;

indica gli effetti che si producono nel caso di denuncia dell'Accordo;

disciplina le procedure da osservare per l'entrata in vigore di eventuali modifiche da apportare al testo dell'Accordo mentre, per l'entrata in vigore di eventuali modifiche da apportare all'Allegato dell'Accordo, rimanda alle disposizioni previste dall'articolo 4, paragrafo 2, dell'Accordo stesso.

L'Allegato, che costituisce parte integrante dell'Accordo, dispone le Norme di procedura che regolamentano l'iter amministrativo finalizzato al riconoscimento delle coproduzioni in applicazione dell'Accordo, tra cui in particolare:

i termini fissati per la presentazione delle istanze volte al riconoscimento della coproduzione;

la documentazione da allegare alle istanze;

i rapporti tra i coproduttori.

I documenti dei quali deve essere corredata l'istanza sono:

il contratto di coproduzione;

la sceneggiatura e la sinossi dell'opera che si intende realizzare;

un documento che attesti l'acquisizione legale della proprietà dei diritti di autore;

il piano finanziario;

l'elenco del personale tecnico e artistico che prende parte alla realizzazione dell'opera;

il piano di lavorazione;

il contratto di distribuzione, se già stipulato.

Con riguardo al contratto di coproduzione, l'Allegato fornisce un elenco dettagliato dei requisiti che esso deve possedere, ossia:

elementi identificativi dell'opera cinematografica da coprodurre quali: il titolo dell'opera, il nome dell'autore del soggetto o dell'adattatore, il nome del regista; la data approssimativa dell'avvio delle riprese

o della principale lavorazione in caso di animazione;

il preventivo di spesa;

gli apporti finanziari dei coproduttori;

l'impegno dei produttori a partecipare ad eventuali eccedenze di spese o a beneficiare di economie sulle spese;

l'impegno da parte del coproduttore maggioritario a stipulare polizze di assicurazione sui rischi produzione e del materiale;

alcune clausole di salvaguardia da applicare:

qualora le Autorità competenti dell'una o dell'altra Parte non approvino l'istanza presentata dai coproduttori;

qualora le Autorità competenti non autorizzino la proiezione in pubblico della coproduzione cinematografica;

nel caso in cui uno dei coproduttori non rispetti totalmente i termini concordati nel contratto di coproduzione;

qualora insorgano controversie tra i coproduttori.

Nell'Allegato si precisa che le Autorità competenti possono richiedere ogni altro documento necessario ai fini istruttori e che le stesse si informano reciprocamente delle rispettive decisioni.

Vengono, inoltre, indicate le procedure da osservare in materia di modifiche al contratto originario di coproduzione depositato.

In relazione al presente disegno di legge si precisa infine che, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera *d*), del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169, il presente disegno di legge non è soggetto ad analisi dell'impatto della regolamentazione, in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

L'Accordo in materia cinematografica con la Repubblica Popolare Cinese costituisce uno strumento normativo basilare e d'incentivo per i coproduttori italiani e cinesi nella progettazione e realizzazione di opere cinematografiche in regime di coproduzione.

La promozione all'estero della cinematografia italiana rientra tra i compiti istituzionali attinenti al "cinema" del Governo italiano e, nell'attuazione di tale compito, la cooperazione cinematografica con la Cina, una delle maggiori potenze internazionali, contribuisce a sviluppare le relazioni culturali tra i due Paesi, con significativi risvolti economici.

Tra le "Funzioni statali" finalizzate alla promozione del cinema italiano all'estero previste dalla Legge 14 novembre 2016, n. 220, recante "Disciplina del cinema e dell'audiovisivo", vi è, in particolare, "l'attuazione di accordi internazionali di coproduzione cinematografica e audiovisiva" (Capo II, Articolo 10, comma 1, lett. c).

L'**articolo 1** definisce il significato di "coproduzione" e di "coproduttore".

L'**articolo 2** individua le Autorità competenti responsabili dell'applicazione dell'Accordo.

L'**articolo 3** equipara le coproduzioni che vengono approvate e realizzate in attuazione dell'Accordo alle opere nazionali, conferendo alle stesse il godimento dei benefici riconosciuti dalle legislazioni delle rispettive Parti alle opere nazionali. Una coproduzione realizzata ai sensi del presente Accordo dovrà essere considerata come film nazionale da entrambe le Parti e potrà beneficiare dei vantaggi, anche con riguardo al regime di tassazione e ad eventuali contributi specifici, che vengono concessi ai film nazionali da ciascuna delle Parti. Tali benefici spettano esclusivamente al coproduttore del Paese che li concede, pertanto solo il coproduttore italiano avrà titolo a godere dei benefici accordati in Italia, al pari delle produzioni nazionali.

Il riconoscimento di tali benefici non è automatico in quanto consegue soltanto all'esito della procedura di valutazione descritta al successivo articolo 4 dell'Accordo e nelle "Norme di procedura" di cui al relativo Allegato. La valutazione delle istanze dei coproduttori e la verifica della conformità delle stesse alle disposizioni dell'Accordo e alla normativa nazionale sono effettuate dalle Autorità competenti individuate all'articolo 1 e rientrano, per la parte italiana, nella competenza del Ministero della Cultura, Direzione Generale Cinema ed Audiovisivo, che provvede con le risorse umane e strumentali già a disposizione e con le risorse finanziarie già stanziare a legislazione vigente, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'**articolo 4** descrive le procedure volte al "riconoscimento della coproduzione" rinviando alle "Norme di procedura" descritte nell'Allegato.

L'**articolo 5** individua, sulla base della "nazionalità", gli autori, le figure tecnico-artistiche e gli altri lavoratori autorizzati a partecipare alla realizzazione delle coproduzioni, includendo, per quanto riguarda l'Italia, anche i cittadini appartenenti allo Spazio Economico Europeo.

L'**articolo 6** individua i luoghi ove realizzare le riprese prendendo in considerazione sia i teatri di posa che gli ambienti interni ed esterni reali.

L'**articolo 7** stabilisce le quote minime e massime in percentuale degli apporti finanziari consentiti ai coproduttori, con possibilità di deroghe.



L'**articolo 8** prevede la comproprietà del master originale della coproduzione realizzata, in proporzione al proprio contributo finanziario, l'individuazione dei laboratori per effettuarne il deposito e le versioni linguistiche. La disposizione ha carattere procedurale e non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

L'**articolo 9** disciplina le agevolazioni per la realizzazione delle coproduzioni con riguardo all'ingresso dello staff ed all'importazione ed esportazione temporanea delle attrezzature necessarie alla realizzazione e commercializzazione delle coproduzioni. Tali agevolazioni, già previste in analoghi Accordi internazionali in materia al fine di incoraggiare la realizzazione delle coproduzioni, sono riconosciute nel rispetto della legislazione nazionale e delle relative dotazioni anche finanziarie per l'Italia, nel rispetto della normativa dell'Unione Europea.

L'**articolo 10** dispone che ogni forma di diffusione di ciascuna coproduzione realizzata venga identificata quale "coproduzione italo-cinese" o "cinese-italiana". La disposizione ha carattere ordinamentale.

L'**articolo 11** stabilisce le modalità di presentazione delle coproduzioni ai Festival internazionali.

L'**articolo 12** fissa le condizioni inerenti alla ripartizione dei mercati e dei proventi.

L'**articolo 13** detta la disciplina applicabile per l'esportazione delle opere coprodotte.

L'**articolo 14** disciplina le coproduzioni "multilaterali", ossia coproduzioni tra coproduttori italiani e cinesi e coproduttori di Paesi terzi con i quali una o entrambe le Parti abbiamo concluso un accordo di coproduzione cinematografica, individuando le relative quote di partecipazione finanziaria.

L'**articolo 15** affida alle Autorità competenti il compito di vigilare sull'applicazione dell'Accordo. L'Accordo non prevede l'istituzione di una "Commissione Mista" e, dunque, la necessità di stanziare specifici fondi a copertura di eventuali oneri di missione. La supervisione e la vigilanza sull'attuazione dell'Accordo viene svolta dalle rispettive Autorità competenti con le risorse umane e strumentali già a disposizione e con le risorse finanziarie già stanziata a legislazione vigente, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'**articolo 16** disciplina la proiezione in pubblico delle coproduzioni realizzate secondo la normativa vigente nei rispettivi Paesi.

L'**articolo 17** richiama gli obblighi delle Parti derivanti dal diritto internazionale e, per quanto riguarda l'Italia, da quelli derivanti dalla sua appartenenza all'Unione Europea e disciplina la protezione dei dati personali.

L'**articolo 18** reca la disciplina per la risoluzione delle controversie.

L'**articolo 19** reca le disposizioni finali, relative all'entrata in vigore ed alla durata dell'Accordo.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

12/03/2026

Daria Perrotta



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

La stipula dell'Accordo bilaterale in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Popolare Cinese si inserisce nell'ambito delle finalità istituzionali attinenti al "cinema" e costituisce uno strumento normativo d'incentivo alla cooperazione in ambito cinematografico con altri Paesi.

Tra le suddette finalità, volte a promuovere e diffondere il cinema italiano, non solo in Italia ma anche all'estero, la Direzione generale Cinema e Audiovisivo (DGCA) del Ministero della Cultura si occupa di stipulare specifici Accordi bilaterali internazionali di coproduzione cinematografica.

Analogamente ad altri simili Accordi già conclusi da parte italiana, l'Accordo *de quo* pone alle coproduzioni italo-cinesi le medesime condizioni per l'accesso ai benefici previsti alle opere nazionali dalle rispettive leggi statali. L'Accordo, pertanto, costituisce un basilare strumento normativo d'incentivo alla realizzazione di opere cinematografiche con Paesi esteri.

La formulazione dell'Accordo è stata elaborata tenendo conto sia delle disposizioni previste dalla Legge 14 novembre 2016, n. 220, recante "*Disciplina del cinema e dell'audiovisivo*", normativa di riferimento in ambito cinematografico, sia delle esigenze provenienti dai vari settori coinvolti nella produzione cinematografica.

L'intervento normativo è pienamente coerente con il programma di Governo in materia di disciplina del cinema e dell'audiovisivo.

Italia e Cina risultano firmatari di un precedente Accordo bilaterale di coproduzione cinematografica, firmato a Pechino il 4 dicembre 2004, entrato in vigore il 17 aprile 2013, che ha perso d'efficacia il 17 aprile 2021 in base a quanto previsto dall'articolo 17 dell'Accordo medesimo. Ai sensi di tale disposizione infatti, la durata dell'Accordo era prevista di 5 anni con un rinnovo tacito di un unico periodo di tre anni (tot. durata: 8 anni).

La progettualità *in fieri* con la Cina è sorta a seguito di un'attenta valutazione effettuata dalla Direzione Generale Cinema e Audiovisivo con l'Ufficio del Consigliere Diplomatico, che ha indotto a voler proporre alle Autorità cinesi la stipula di un nuovo Accordo bilaterale in materia di coproduzione cinematografica.

La Terza Sessione Plenaria del Forum Culturale Italia-Cina, tenutasi a Pechino l'8 novembre 2024, era già stata individuata come l'opportunità per sottoporre la bozza del nuovo Accordo alla Controparte. In tale circostanza le Autorità cinesi si sono invece rese disponibili a formalizzare l'intento di

cooperare in ambito cinematografico con l'Italia attraverso la sottoscrizione della *“Dichiarazione d’Intenti sulla Collaborazione Cinematografica”* che però non ha la valenza giuridica degli Accordi di coproduzione cinematografica e, quindi, non costituisce strumento normativo basilare per le coproduzioni cinematografiche tra i due Paesi.

Di recente, si sono determinate le condizioni per addivenire alla stipula dell’Accordo in parola che consentirebbe di rafforzare i legami di cooperazione culturali ed economici con la Cina, Paese che rappresenta per l’Italia un partner commerciale di primo piano.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il negoziato dell’Accordo in materia di coproduzione cinematografica in esame si è svolto in conformità alla normativa di riferimento, Legge 14 novembre 2016 n. 220, recante *“Disciplina del cinema e dell’audiovisivo”*, in vigore dal 1° gennaio 2017.

Nella suddetta normativa di riferimento, l’ambito della *“coproduzione cinematografica internazionale”* viene disciplinato nelle seguenti disposizioni:

- al Capo I, Art. 2 *“Definizioni”* - alla lett. i) si definisce l’*“opera audiovisiva di produzione internazionale”* e si prevede la realizzazione di opere audiovisive in collaborazione con imprese audiovisive europee ovvero non europee;
- al Capo I, Art. 3 *“Principi”* - alla lett. c) si prevede la promozione delle coproduzioni internazionali;
- al Capo I, Art. 6 *“Nazionalità italiana delle opere in coproduzione internazionale”* - il comma 1 riconosce la *“nazionalità”* alle opere realizzate in coproduzione con imprese estere, in base agli accordi internazionali di reciprocità;
- al Capo II, Art. 10 *“Funzioni statali”*, alla lett. c) viene prevista espressamente *“l’attuazione di accordi internazionali di coproduzione cinematografica e audiovisiva”*, in raccordo con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

I rapporti cinematografici tra Italia e Cina non sono al momento regolamentati da una specifica normativa.

La firma dell’Accordo non si pone in contrasto con le leggi ed i regolamenti vigenti poiché l’Atto è stato formulato in recepimento della già citata Legge n. 220/2016, recante la normativa di riferimento in materia cinematografica.

4) Analisi della compatibilità dell’intervento con i principi costituzionali.

Non si ravvisano elementi di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell’intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

La ratifica dell’Accordo non comporta elementi di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie ed a statuto speciale nonché degli enti locali.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Non si riscontrano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione della Repubblica Italiana.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

L'intervento normativo in esame non comporta effetti di rilegificazione, essendo la materia già attualmente regolata dalla Legge 14 novembre 2016 n. 220 ed è stato adottato nella piena utilizzazione degli strumenti di semplificazione normativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga a quella dell'Accordo di cui trattasi.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Al momento non risultano giudizi pendenti di costituzionalità sul medesimo o su analoghi trattati già conclusi.

PARTE II - IL CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione Europea.*

L'assorbimento del provvedimento *de quo* nel diritto interno non produce elementi di incompatibilità con l'ordinamento comunitario poiché s'inquadra perfettamente nell'ambito degli Accordi bilaterali di coproduzione cinematografica in vigore fra altri Paesi dell'Unione Europea e fra l'Italia ed altri Paesi dell'Unione Europea.

Le coproduzioni cinematografiche tra produttori residenti in diversi Paesi europei sono disciplinate dalla “*Convenzione Europea sulla coproduzione cinematografica*” fatta a Rotterdam il 30 gennaio 2017, ratificata con Legge 28 ottobre 2021, n. 169 ed entrata in vigore in Italia il 1° giugno 2022.

Nelle relazioni tra l'Italia ed un Paese aderente alla predetta Convenzione ma che non abbia ancora completato la procedura di ratifica, resta applicabile la Convenzione Europea sulla Coproduzione Cinematografica fatta a Strasburgo il 2 ottobre 1992.

L'articolo 17, paragrafo 1, dell'Accordo richiama “*gli obblighi dell'Italia derivanti dalla sua adesione all'Unione Europea*”.

In attuazione dell'Accordo *de quo*, si procederà a occasionali e limitati trasferimenti di dati personali, come previsto dall'articolo 17, co. 2 dell'Accordo stesso. I trasferimenti dei predetti dati personali dall'Italia alla Cina saranno effettuati senza la previa acquisizione di garanzie adeguate previste dall'art. 45 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), ricorrendo la deroga per importanti motivi di interesse pubblico, di cui all'art. 49, par. 1, lett. d, del GDPR.

Si segnala, infine, la possibilità di avvalersi della deroga di cui all'art. 49, par. 1, lett. a), del GDPR nel caso in cui l'interessato abbia esplicitamente acconsentito al trasferimento di limitati e occasionali dati, dopo essere stato informato dei possibili rischi dovuti alla mancanza di una decisione di adeguatezza e di garanzie adeguate.

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure d'infrazione su questioni inerenti agli Accordi bilaterali di coproduzione cinematografica.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il provvedimento in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

L'articolo 17, paragrafo 1, dell'Accordo precisa che l'Accordo sarà attuato in conformità con il diritto internazionale applicabile.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Allo stato attuale non si ha notizia di giudizi pendenti presso la Corte di Giustizia dell'Unione Europea relativamente ad analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano giudizi pendenti innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo su analogo oggetto né si riscontra il formarsi di una particolare giurisprudenza in materia.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Pur non avendo occasione di diretta conoscenza delle linee prevalenti in altri Accordi bilaterali tra Paesi membri dell'UE e Paesi terzi, si ritiene, comunque, che le stesse linee si colleghino a quanto già delineato al punto 10).

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non vengono introdotte nel testo definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico giuridico della materia regolata. Non sono state introdotte nuove definizioni normative rispetto a quelle attualmente in uso.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

La verifica è stata effettuata con esito positivo.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.*

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordo internazionale non è stata adottata la tecnica della novella e, dunque, l'intervento normativo non produce effetti di modifiche alle disposizioni vigenti.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

I rapporti cinematografici tra Italia e Cina non sono al momento regolamentati da una specifica normativa.

Le norme dello schema di provvedimento non comportano effetti abrogativi espressi né impliciti.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il Provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta natura.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non vi sono deleghe aperte sulla materia dell'Accordo.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.*

Il provvedimento in esame non prevede atti attuativi, di carattere normativo o amministrativo.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.*

Per la predisposizione del provvedimento in esame sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso delle Amministrazioni competenti, ritenuti congrui e sufficienti; non si è reso quindi necessario fare ricorso ad altre basi informative.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Popolare Cinese, con Allegato, fatto a Pechino il 2 febbraio 2026.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ACCORDO IN MATERIA DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE**

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Popolare Cinese, di seguito denominati singolarmente “Parte” e unitamente le “Parti”;

DESIDEROSI di intensificare i rapporti culturali tra i due Paesi;

CONSAPEVOLI che le industrie cinematografiche dei rispettivi Paesi possano trarre beneficio dalla coproduzione di opere cinematografiche, contribuendo alla crescita economica dei settori della produzione e della distribuzione cinematografica in Italia e in Cina;

RITENENDO opportuno stabilire un quadro normativo aggiornato ai fini della coproduzione cinematografica tra i due Paesi, considerato che l’Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Popolare Cinese, fatto a Pechino il 4 dicembre 2004 ed entrato in vigore il 17 aprile 2013, è scaduto il 16 aprile 2021;

VISTA la Dichiarazione d’intenti sulla collaborazione cinematografica sottoscritta a Pechino l’8 novembre 2024 dal Ministero della Cultura della Repubblica Italiana e dell’Amministrazione Nazionale per il Cinema della Repubblica Popolare Cinese;

HANNO CONVENUTO quanto segue:

**Articolo 1
Definizioni**

Ai fini del presente Accordo:

- a) per “coproduzione cinematografica” s’intende un’opera cinematografica, su qualsiasi supporto e di qualsiasi tipologia (fiction, documentario, animazione), realizzata congiuntamente da uno o più coproduttori italiani e da uno o più coproduttori cinesi, destinata prioritariamente alla diffusione nelle sale cinematografiche;
- b) per “coproduttore italiano” s’intende un’impresa di produzione cinematografica italiana o un ente così definito dalla normativa in vigore nella Repubblica Italiana;
- c) per “coproduttore cinese” s’intende un’impresa di produzione cinematografica cinese o un ente così definito dalla normativa in vigore nella Repubblica Popolare Cinese.

**Articolo 2
Autorità competenti**

1. Le Autorità competenti responsabili dell’applicazione del presente Accordo (d’ora innanzi congiuntamente le “Autorità competenti”), sono:
 - per la Repubblica Italiana: il Ministero della Cultura - Direzione generale Cinema e audiovisivo;
 - per la Repubblica Popolare Cinese: la China Film Administration.

2. Le Parti si informano reciprocamente, per iscritto e attraverso i canali diplomatici, in merito a ogni eventuale cambiamento delle rispettive Autorità competenti designate.

Articolo 3

Riconoscimento di una coproduzione cinematografica

1. Ciascuna coproduzione cinematografica realizzata nel quadro del presente Accordo, e che abbia ottenuto l'approvazione definitiva di cui al paragrafo 2 del presente Articolo, è equiparata all'opera nazionale ai sensi della legislazione vigente nei territori della Repubblica Italiana e della Repubblica Popolare Cinese e ha diritto ad accedere al godimento dei benefici che sono o che possono essere concessi nei rispettivi territori delle Parti alle opere nazionali. Tali benefici spettano esclusivamente al coproduttore del Paese che li concede.
2. Ai fini dell'acquisizione del riconoscimento di una coproduzione cinematografica quale opera nazionale, i coproduttori devono presentare apposita istanza alle rispettive Autorità competenti, assicurando la conformità del progetto alle disposizioni del presente Accordo e alle leggi e ai regolamenti nazionali in vigore in ciascun Paese, nonché ottenere, dapprima, l'approvazione provvisoria e, una volta completata la realizzazione dell'opera, l'approvazione definitiva.
3. Il coproduttore italiano è tenuto a chiedere l'approvazione di cui ai precedenti paragrafi all'autorità competente della Repubblica Italiana. Il coproduttore cinese è tenuto a chiedere la suddetta approvazione all'autorità competente per la Repubblica Popolare Cinese.
4. I coproduttori devono altresì documentare di possedere una buona organizzazione tecnica, nonché una riconosciuta reputazione e qualifica professionale che permetta loro di condurre a buon fine la coproduzione cinematografica.
5. Prima di procedere all'approvazione provvisoria di cui al paragrafo 2 del presente Articolo, le Autorità competenti devono consultarsi in merito alle decisioni da assumere sulle istanze presentate. L'Autorità competente per il coproduttore maggioritario comunica per prima il proprio parere all'Autorità competente per il coproduttore minoritario.
6. L'approvazione provvisoria data ad un progetto filmico non può essere revocata ad opera realizzata salvo che l'opera finale si discosti sostanzialmente dal progetto approvato in via provvisoria.
7. Il riconoscimento della coproduzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo non è concesso ad un progetto di coproduzione cinematografica laddove i coproduttori siano legati da comune amministrazione o controllo societario.

Articolo 4

Norme di Procedura

1. Le istanze presentate al fine del riconoscimento della coproduzione di cui all'Articolo 3 del presente Accordo devono essere conformi alle disposizioni previste nelle "Norme di Procedura" definite nell'Allegato che costituisce parte integrante del presente Accordo.
2. L'Allegato può essere modificato di comune accordo per iscritto dalle Parti attraverso lo

scambio di note diplomatiche. Le modifiche entrano in vigore dalla data di ricezione della seconda nota.

Articolo 5 Partecipazione

1. Gli autori, i registi, i soggettisti, gli interpreti, il restante personale artistico, il personale tecnico nonché altri lavoratori che partecipino alla realizzazione della coproduzione cinematografica devono essere:
 - (a) per quanto concerne la Repubblica Italiana:
 - (i) cittadini della Repubblica Italiana;
 - (ii) cittadini degli Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo;
 - (iii) soggiornanti stranieri di lungo periodo nella Repubblica Italiana, secondo le leggi e le regolamentazioni interne in vigore;
 - (b) per quanto concerne la Repubblica Popolare Cinese:
 - (i) cittadini della Repubblica Popolare Cinese;
 - (ii) residenti permanenti nella Repubblica Popolare Cinese, secondo le leggi e le regolamentazioni interne in vigore.
2. Qualora per realizzare la coproduzione cinematografica sia necessaria la partecipazione di personale tecnico e artistico che non soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente Articolo, tale partecipazione può essere ammessa solo eccezionalmente previo mutuo consenso scritto delle Autorità competenti.

Articolo 6 Riprese

1. Le riprese nei teatri di posa devono essere effettuate in teatri di posa ubicati nella Repubblica Italiana o nella Repubblica Popolare Cinese o, nel caso di coproduzioni cinematografiche multilaterali, in uno dei Paesi terzi ai sensi dell'Articolo 14. L'eccezione a tale disposizione può essere concessa solo dopo mutuo consenso scritto delle Autorità competenti.
2. Le riprese in un luogo esterno o interno, oltre ai teatri di posa, in Paesi diversi da quelli dei coproduttori partecipanti alla realizzazione della coproduzione cinematografica possono essere consentite solo previo mutuo consenso scritto delle Autorità competenti, qualora la sceneggiatura o il soggetto della coproduzione lo rendano necessario.

Articolo 7 Apporti dei coproduttori

1. Per ciascuna coproduzione cinematografica l'apporto finanziario dei coproduttori di ciascun Paese non può essere inferiore al 20% (venti per cento) e non superiore all'80% (ottanta per cento) della partecipazione finanziaria totale di tutti i coproduttori. L'apporto dei coproduttori deve comportare, in linea di massima, una partecipazione tecnica, creativa ed artistica effettiva e ragionevolmente proporzionale all'apporto finanziario di ciascun coproduttore.

2. Sono concesse deroghe alle disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo, previa approvazione congiunta scritta delle Autorità competenti a condizione che l'apporto finanziario minoritario di ciascun coproduttore non sia inferiore al 10% (dieci per cento) della partecipazione finanziaria totale di tutti i coproduttori.
3. Nel caso in cui il coproduttore italiano o il coproduttore cinese sia composto da due o più imprese di produzione o organismi, l'apporto finanziario di ciascuna impresa o di ciascun organismo non può essere inferiore al 5% (cinque per cento) della partecipazione finanziaria totale di tutti i coproduttori.

Articolo 8 Proprietà e lingue

1. Ciascun coproduttore è comproprietario, in proporzione al proprio apporto finanziario, del master originale e dei diritti patrimoniali che ne conseguono. Il master originale sarà depositato, a nome congiunto, presso un laboratorio scelto di comune accordo al quale ciascun coproduttore avrà accesso. Il laboratorio dovrà essere ubicato nella Repubblica Italiana o nella Repubblica Popolare Cinese. In casi eccezionali, l'utilizzo di un laboratorio situato in un Paese terzo può essere consentito solo previo mutuo consenso scritto delle Autorità competenti.
2. Il master originale dovrà essere realizzato nella Repubblica Italiana, nella Repubblica Popolare Cinese o in entrambe e dovrà avere almeno due versioni, rispettivamente in italiano e in cinese o quanto meno sottotitolate in italiano e in cinese. Se la sceneggiatura lo richiede, le Autorità competenti di entrambe le Parti possono autorizzare dei dialoghi in altre lingue.
3. Il processo di doppiaggio o sottotitolazione della versione italiana sarà effettuato nella Repubblica Italiana mentre quello della versione cinese sarà realizzato nella Repubblica Popolare Cinese. Un'eccezione a tali disposizioni può essere acconsentita solo con il mutuo consenso scritto delle Autorità competenti.

Articolo 9 Agevolazioni

1. Nel rispetto della normativa in vigore in ciascuna delle Parti nonché, per quanto riguarda l'Italia, del diritto dell'Unione Europea, le Parti agevolano il personale tecnico ed artistico che partecipa alle coproduzioni a entrare e risiedere nel proprio territorio ai fini della realizzazione della coproduzione.
2. Le Parti facilitano l'importazione temporanea e la riesportazione dell'attrezzatura cinematografica necessaria alla realizzazione ed alla commercializzazione delle coproduzioni nel quadro del presente Accordo, in osservanza della legislazione vigente nei rispettivi Paesi nonché, per quanto riguarda l'Italia, della legislazione comunitaria vigente.

Articolo 10 Identificazione delle coproduzioni

I titoli di testa e di coda, i trailers, le pubblicazioni ed il materiale promozionale di ciascuna

coproduzione devono indicare che si tratti di una “coproduzione italo-cinese” o di una “coproduzione cinese-italiana”.

Articolo 11 **Festival Internazionali**

1. Salvo intese diverse tra i coproduttori:
 - le coproduzioni realizzate ai sensi del presente Accordo sono presentate ai Festival internazionali dalla Parte del coproduttore maggioritario;
 - le coproduzioni con partecipazione paritaria sono presentate dalla Parte di cui il regista ha la nazionalità.
2. Il coproduttore cinese è tenuto ad informare la propria Autorità competente dell'intenzione di presentare la coproduzione ad un festival internazionale almeno trenta (30) giorni prima dell'avvio dell'evento.

Articolo 12 **Proventi**

1. Le clausole dei contratti di coproduzione cinematografica, conclusi tra due o più coproduttori delle Parti, che prevedono la ripartizione dei mercati e dei proventi tra i coproduttori devono essere approvate dalle Autorità competenti.
2. La suddetta ripartizione deve essere proporzionale all'apporto finanziario totale di ciascun coproduttore e costituita dalla condivisione dei ricavi o di mercati o dalla combinazione di entrambe.

Articolo 13 **Esportazione**

Nel caso in cui una coproduzione venga esportata in un Paese terzo che impone restrizioni all'importazione di coproduzioni cinematografiche, essa sarà attribuita al contingente:

- a) del Paese del coproduttore maggioritario;
- b) del Paese del coproduttore che offre maggiori possibilità di esportazione qualora la partecipazione finanziaria sia paritaria;
- c) del Paese di cui il regista è cittadino qualora sorgano difficoltà nell'applicazione delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del presente articolo.

Articolo 14 **Coproduzioni multilaterali**

1. Le Autorità competenti considerano favorevolmente la possibilità di approvare congiuntamente la realizzazione di coproduzioni cinematografiche multilaterali tra coproduttori italiani e cinesi e coproduttori di altri Paesi terzi con cui una o entrambe le Parti abbiano concluso un accordo in materia di coproduzione cinematografica.
2. Nelle coproduzioni di cui al presente Articolo l'apporto finanziario dei coproduttori di

ciascun Paese non può essere inferiore al 10% (dieci per cento) e superiore al 70% (settanta per cento) della partecipazione finanziaria totale di tutti i coproduttori. Se i coproduttori di terzi Paesi sono composti da due o più imprese, l'apporto finanziario di ogni singola impresa non può essere inferiore al 5% (cinque per cento) della partecipazione finanziaria totale di tutti i coproduttori.

Articolo 15
Controllo e vigilanza

Le Autorità competenti esaminano e vigilano sull'applicazione del presente Accordo adoperandosi a risolvere ogni problema che potrebbe insorgere nell'applicazione stessa.

Articolo 16
Autorizzazione per la pubblica proiezione

1. Il riconoscimento di una coproduzione cinematografica da parte delle Autorità competenti non vincola le autorità di pertinenza di una delle Parti ad autorizzare la proiezione pubblica della coproduzione cinematografica nel proprio Paese.
2. Ciascun coproduttore può proiettare pubblicamente l'opera, all'interno e all'esterno del proprio Paese, solo previo ottenimento della relativa autorizzazione per la proiezione pubblica rilasciata in conformità alla normativa vigente nei rispettivi Paesi.

Articolo 17
Obblighi delle Parti

1. Il presente Accordo è attuato nel rispetto delle legislazioni italiana e cinese nonché del diritto internazionale applicabile e, per quanto riguarda la Parte italiana, degli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione Europea.
2. Ciascuna Parte garantisce la protezione dei dati personali ricevuti dall'altra Parte ai fini previsti dal presente Accordo, impegnandosi a non trasferirli a terzi e, in ogni caso, a non trattarli in modo incompatibile con gli scopi del presente Accordo, senza il previo consenso scritto di entrambe le Parti.
3. Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti da altri Accordi internazionali di cui esse siano parti.

Articolo 18
Risoluzione delle controversie

1. Qualsiasi controversia riguardante l'interpretazione e/o l'attuazione del presente Accordo è risolta in via amichevole mediante consultazioni e negoziati diretti tra le Parti.
2. Qualsiasi controversia tra coproduttori è disciplinata dal paragrafo 4, lettera 1. dell'Allegato al presente Accordo.

Articolo 19
Disposizioni finali

1. Il presente Accordo entra in vigore trenta (30) giorni dopo la ricezione dell'ultima delle due notifiche con cui le Parti si comunicano reciprocamente l'espletamento delle rispettive procedure interne previste per la sua entrata in vigore.
2. Il presente Accordo rimane in vigore per un periodo di cinque (5) anni ed è automaticamente rinnovato per ulteriori periodi di cinque (5) anni a meno che una delle Parti non notifichi all'altra Parte, entro sei (6) mesi dalla data di scadenza e attraverso i canali diplomatici, la propria intenzione di voler recedere dal presente Accordo.
3. In caso di risoluzione del presente Accordo, le disposizioni dello stesso continuano ad applicarsi alle coproduzioni cinematografiche che abbiano già ottenuto il riconoscimento di cui all'Articolo 3 del presente Accordo e a quelle per le quali, al momento della risoluzione dell'Accordo medesimo, è stata già presentata istanza di riconoscimento. Le disposizioni del presente paragrafo si applicano anche alla ripartizione dei proventi delle coproduzioni realizzate.
4. Il presente Accordo può essere modificato di comune intesa delle Parti per iscritto. Tali modifiche entrano in vigore nel rispetto delle stesse procedure espresse al paragrafo 1 del presente Articolo. Eventuali modifiche dell'Allegato al presente Accordo entrano in vigore secondo le procedure di cui al paragrafo 2 dell'Articolo 4 del presente Accordo.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a ~~Pechino~~ ^{Pechino}, il ~~2 febbraio 2025~~ ^{2 febbraio 2025}, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e cinese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA POPOLARE CINESE





ALLEGATO

ALL'ACCORDO IN MATERIA DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

NORME DI PROCEDURA

Le istanze volte al riconoscimento della coproduzione cinematografica, di cui all'Art. 3, paragrafo 2 del presente Accordo, devono essere presentate dai coproduttori alle rispettive Autorità competenti prima dell'avvio delle riprese o della principale lavorazione in caso di animazione e, per quanto possibile, contestualmente.

Le suddette istanze devono essere redatte in lingua italiana per la Repubblica Italiana e in lingua cinese per la Repubblica Popolare Cinese e devono essere corredate dalla seguente documentazione:

1. la richiesta di autorizzazione all'avvio delle riprese;
2. la sceneggiatura del film;
3. un documento comprovante l'acquisizione legale della proprietà dei diritti di autore per la produzione e l'utilizzo della coproduzione;
4. una copia del contratto di coproduzione firmato dai coproduttori, con riserva di approvazione da parte delle Autorità competenti. Tale contratto deve contenere:
 - a) il titolo della coproduzione cinematografica;
 - b) il nome dell'autore del soggetto o dell'adattatore, se si tratta di un soggetto tratto da un'opera letteraria;
 - c) il nome del regista (è ammessa una clausola di salvaguardia valida per la sua sostituzione);
 - d) il budget dettagliato;
 - e) l'ammontare degli apporti finanziari dei coproduttori;
 - f) una clausola che indichi la ripartizione dei proventi, dei mercati e dei premi;
 - g) l'impegno dei coproduttori a partecipare ad eventuali eccedenze di spese o a beneficiare delle economie sul costo dell'opera in proporzione ai rispettivi apporti finanziari;
 - h) una clausola che stabilisca le condizioni del regolamento finanziario tra i coproduttori:
 - h.i) nel caso in cui l'Autorità competente dell'una o dell'altra Parte non approvi l'istanza dopo avere esaminato l'incartamento completo;
 - h.ii) nel caso in cui le Autorità competenti non autorizzino la proiezione in pubblico della coproduzione nel territorio dell'una o dell'altra Parte;
 - h.iii) nel caso in cui uno dei coproduttori non rispetti totalmente i termini pattuiti nel contratto di coproduzione.



- i) una clausola che impegni il coproduttore maggioritario a stipulare una polizza di assicurazione per “tutti i rischi di produzione” e per “tutti i rischi sul materiale originale di produzione”;
 - l) una clausola che stabilisca la procedura da osservare nella risoluzione di qualsiasi controversia tra coproduttori che non possa risolversi amichevolmente;
 - m) la data approssimativa dell’avvio delle riprese o della principale lavorazione in caso di animazione.
- 5. il piano finanziario dettagliato;
 - 6. l’elenco del personale tecnico ed artistico con l’indicazione della loro nazionalità e dei ruoli assegnati agli attori;
 - 7. il piano di lavorazione;
 - 8. la sinossi;
 - 9. il contratto di distribuzione, se già stipulato.

Le Autorità competenti possono richiedere, inoltre, ogni ulteriore documento nonché chiarimenti ritenuti necessari.

Modifiche contrattuali possono essere apportate al contratto originario di coproduzione ma devono essere sottoposte all’approvazione delle Autorità competenti prima dell’ultimazione della coproduzione cinematografica.

La sostituzione di un coproduttore può essere ammessa dalle Autorità competenti solo eccezionalmente e per motivi riconosciuti validi.

129



19PDL0190400